DISTILLAZIONE AGEVOLATA DI PERE E MELE DI PRODUZIONE 1973

Art. 2

Al riparto, tra le associazioni richiedenti, del suddetto quantitativo di prodotto provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base alle domande a tal fine presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo , ed ai quantitativi di prodotto effettivamente consegnati alle distillerie. Al pagamento dei compensi integrativi spettanti ai sensi del precedente articolo provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Versione in vigore dal 1 giugno 1974, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Distillazione agevolata di pere e mele di produzione 1973
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1974, n. 80
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/distillazione-agevolata-di-pere-e-mele-di-produzione-1973/art-2/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it